

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 24/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 123 DEL 28 GIUGNO 2024

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

I. Diritto civile e pubblico

COMUNIONE E CONDOMINIO

***Cassazione, ordinanza, 14 giugno 2024, n. 16619, sez. II civile**

Onere della prova – Parti comuni dell'edificio – Proprietà – Regolamento condominiale – Rivendicazione

La presunzione legale di comunione stabilita dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze del determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. Quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio. Il regolamento approvato non costituisce titolo dirimente per la soluzione della questione dedotta in lite se non si tratta di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto ovvero volto a costituire modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti degli stessi.

Cassazione, ordinanza, 23 maggio 2024, n. 14410, sez. III civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE Contratto concluso da un amministratore di condominio con un professionista - Disciplina di tutela del consumatore - Applicabilità - Fondamento.

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

EDILIZIA

***Cassazione, sentenza, 21 giugno 2024, n. 17148, sez. II civile**

Compravendita - Concessione edilizia - Contratto preliminare - Nullità atti

La mancanza della concessione edilizia (o, quanto meno, della concessione edilizia in sanatoria) costituisce causa di nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti. È necessario, difatti, che l'atto di compravendita di un immobile indichi gli estremi della concessione edilizia. La menzionata sanzione della nullità, di contro, non si applica al contratto preliminare, i cui effetti sono meramente obbligatori e non anche traslativi. Da ciò discende che le parti, pur in assenza di concessione edilizia, possono stipulare un contratto preliminare senza incorrere in alcuna nullità. In tali evenienze, il rilascio della concessione (anche in sanatoria) successivamente alla stipula del preliminare esclude la sanzione della nullità del contratto definitivo di compravendita, ovvero consente la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c.

Cassazione, ordinanza, 14 maggio 2024 n. 13160, sez. III civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Art. 29, comma 2, lett. c), l.r. Umbria n. 23 del 2003 - Decadenza applicabile ai rapporti in corso - Rilevanza della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione "in qualsiasi località" - Contrasto con la legislazione nazionale - Insussistenza - Fondamento.

L'art. 29, comma 2, lett. c), della l.r. Umbria n. 23 del 2003, nella parte in cui - nel testo *ratione temporis* applicabile - dispone che costituisce causa di decadenza, applicabile a tutti i rapporti in corso, la perdita del requisito di impossidenza di un alloggio, o quota parte di esso, "ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare", non si pone in contrasto con i criteri generali dettati dal legislatore nazionale, in tal modo invadendo materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, trattandosi di regola di dettaglio che non trova indicazioni incompatibili nelle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 1035 del 1972 e al punto 3, lett. c) e d), della delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981, dalle quali si ricava l'espressa considerazione della rilevanza ostativa della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio "in qualsiasi località" e il rilievo della permanenza dei requisiti richiesti "in costanza del rapporto".

ESECUZIONE FORZATA

Cassazione, sentenza, 15 maggio 2024, n. 13373, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

MEDIAZIONE

***Cassazione, ordinanza, 20 giugno 2024, n. 16973, sez. II civile**

Conclusione affare - Provvigione - Continuità delle parti

Il mediatore ha diritto alla provvigione per la conclusione dell'affare ogni volta che è raggiunto lo scopo economico in virtù del quale gli era stato conferito l'incarico; quindi, anche qualora mutino i soggetti della trattativa purché vi sia un legame, non necessariamente di rappresentanza ma anche di sola continuità, tra la parte che in origine ha dato l'incarico e quella che successivamente ha concluso l'affare.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

***Cassazione, ordinanza, 20 giugno 2024, n. 17005, sez. II civile**

Assegni e cambiali - Obbligazione pecuniaria - Onere della prova - Pagamento

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), nulla è tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati.

Cassazione, sentenza, 21 maggio 2024, n. 14046, sez. III civile

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Scambio di e-mail - Documenti con firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti.

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.

Cassazione, ordinanza, 14 maggio 2024, n. 13159, sez. III civile

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Ente locale - Atto di assunzione di un obbligo contrattuale con assunzione di spesa - Emissione dell'impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Necessità - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e del susseguente contratto - Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).

Cassazione, ordinanza, 13 maggio 2024, n. 13118, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Art. 1453, commi 2 e 3 c.c. - Cristallizzazione della posizione delle parti - Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Conseguenze.

In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore é giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

Cassazione, ordinanza, 4 aprile 2024, n. 8934, sez. I civile

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - CONTENUTO Contratto con la P.A. - Interpretazione - Criteri - Riferimento alla deliberazione dell'ente e al comportamento successivo - Possibilità.

In tema di interpretazione di un contratto concluso da un ente pubblico, ove la clausola da interpretare, per la sua estrema sinteticità, non fornisca, da sola, gli elementi utili al fine di intenderne il contenuto effettivo, può ricercarsi la volontà manifestata dall'ente pubblico, sia con riferimento al contenuto dell'atto deliberato dall'ente, sia con riguardo al comportamento tenuto da quest'ultimo successivamente all'approvazione della deliberazione da parte dell'autorità tutoria.

SOCIETÀ

***Cassazione, sentenza, 21 giugno 2024, n. 17154, sez. III civile**

Adempimento - Ammissione al passivo - Procedura concorsuale

Se il creditore ottiene una sentenza di condanna del debitore (o, comunque, una sentenza di accertamento del credito, anche emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) prima che si apra, nei confronti di quest'ultimo, una procedura concorsuale, egli, sulla base di tale sentenza, pur soggetta ad impugnazione, deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda.

***Cassazione, ordinanza, 19 giugno 2024, n. 16848, sez. lav.**

Liquidazione coatta amministrativa - Requisiti - Scioglimento cooperativa

La procedura di scioglimento e liquidazione della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies c.c. non presuppone lo stato di insolvenza e non è equiparabile ad una procedura concorsuale. Il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies c.c. non determina l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, poiché tale norma presuppone il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità di raggiungerlo, l'inattività della cooperativa o il mancato deposito dei bilanci per un biennio.

***Cassazione, ordinanza, 17 giugno 2024, n. 16723, sez. I civile**

Nell'amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, *prosegue ope legis* e continua ad avere esecuzione anche dopo l'apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliersene; finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis in corrispettivo delle prestazioni effettuate in data successiva all'apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 270/1999.

PROCURA SPECIALE

Cassazione, sentenza, 15 maggio 2024, n. 13555, sez. III civile

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Procura speciale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Procura notarile - Necessità - Esclusione.

Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.

SUCCESSIONI

***Cassazione, sentenza, 21 giugno 2024, n. 17198, sez. civile II**

Beni donati – Collazione – Quota di legittima – Testamento

In materia di successione testamentaria, l'obbligo di collazione imposto dal testatore a tutti i legittimari deve essere rispettato anche nel caso in cui il valore dei beni donati superi la quota di legittima riservata al beneficiario. Pertanto, è necessario restituire all'eredità l'eccedenza del valore dei beni donati rispetto alla quota riservata per consentire agli altri coeredi il prelevamento delle loro spettanze.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, sentenza 11 giugno 2024, n. 16254, sez. V**

Imposta di registro- Ricognizione di debito

La questione è stata risolta da un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682), a composizione di un contrasto che risente certamente della mancanza di un'espressa previsione, da parte del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito. (...) Le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Sezione Tributaria di questa Corte possono ricondursi a tre filoni interpretativi (...). Le Sezioni Unite hanno dato preferenza al terzo orientamento, con la conseguenza che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa - parte seconda, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa.

*** Cassazione, ordinanza 21 giugno 2024, n. 17232, sez. V**

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 D.L. 262/06, conv. in L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponente non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Posto che l'imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass. n. 31445 del 2018). Ne consegue che, poiché secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento dal settlor al trustee di beni avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust, detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all'imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 2897/2020, n. 3075/2020, n. 10254/2020, n. 16699/2019, n. 975/2018, n. 21614/2016, n. 25478/2015).

*** Cassazione, ordinanza 25 giugno 2024, n. 17528, sez. V**

Plusvalenza- Cessione infraquinquennale di immobile accatastato ad uso ufficio ma adibito ad abitazione principale- Esclusione

In caso di cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l'effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell'immobile, potendosi anche in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione.

*** Cassazione, sentenza 25 giugno 2024, n. 17441, sez. V**

Art. 67, comma 1, lett. h-ter Tuir- Immobili concessi in godimento al socio di società semplice- Esclusa applicazione

La disposizione della lett. h-ter dell'art. 67, comma 1, Tuir non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice.